

MODULARIO
MAR. MERC. 50



Prot. n° 4/4105 del 24 MAR. 1993
Sezione _____

Roma 10 MAR. 1993 19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Alle Capitanerie di Porto

Agli Uffici Circondariali
Marittimi LORO SEDI

Divisione: VI Nau/d. Tex
Prot. N° 260268 Allegati

Risposta al Foglio del
Liv. Tex N°

- 1 COMANDO
 - 2 TECNICA
 - 3 AMMINISTRATIVA
 - 4 DEMANIO
 - 5 NAVIGLIO
 - 6 GENTE DI MARE/PESCA
 - 7 PATENTI
 - 8 CONTENZIOSO
 - 9 A/S
 - 10 OPERATIVA
 - 11 U. L. P.
 - 12 CAPO CARICO
 - 13 CP 1001
- DATA ARRIVO: _____

Direttive di massima ai Capi di Circondario concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare.

e, p.c. All'Ispettorato Generale
delle Capitanerie di Porto
SEDE

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

23 MAR. 1993

Con le circolari n. 268623 e 269424 rispettivamente in data 21.6.1982 e 30.10.1990, questo Ministero, per una uniformità di indirizzo indicava i criteri di carattere generale che dovevano essere tenuti presenti in occasione della emanazione di ordinanze per la disciplina della navigazione da diporto nelle zone di balneazione.

I noti problemi che hanno caratterizzato la circolazione dei natanti lungo le coste a forte intensità turistica, durante la decorsa stagione estiva, con compromissione anche della integrità fisica dei bagnanti, hanno fornito allo scrivente ulteriore motivo per ritornare sulla questione per fornire omogenei indirizzi circa l'impiego di tali mezzi negli specchi acquei immediatamente prospicienti la costa.

A tale scopo, nel riconfermare i criteri di carattere generale già indicati nelle circolari surrichiamate e ad integrazione degli stessi, si riportano di seguito le direttive da seguire nella disciplina della materia, anche con riferimento a particolari categorie di natanti.

PREMESSA

In linea generale, si evidenzia la necessità di fissare, ove possibile, al limite superiore l'ampiezza della fascia di 200/300 metri prospiciente le coste frequentate dai bagnanti da interdire alla navigazione.

Handwritten notes:
Copia per App.to eff. *[Signature]*
Copia *[Signature]*



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Roma

19

Al

Divisione
Prot. N.°

Sex
Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. Sex

A.°

OGGETTO: - 2 -

Ciò ferme restando le diverse valutazioni cui l'Autorità Marittima periferica ritenesse di doversi attenere nella determinazione della predetta fascia, in ragione delle particolari caratteristiche dei luoghi.

Deve essere preciso onere degli esercenti balneari segnalare tale fascia con appositi gavitelli saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla battigia.

Gli esercenti stessi dovranno tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento.

Nel corso delle attività di vigilanza costiera le dipendenti unità navali vigileranno tra l'altro sulla regolare posizione dei segnali in questione.

All'interno della fascia in questione, sarà consentito il solo utilizzo dei natanti comunemente denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, nonchè degli altri natanti con esclusiva propulsione a remi.

NOLEGGIO DI NATANTI

La disciplina dei rapporti concessori dovrà assicurare che gli esercenti balneari che gestiscono attività di noleggio di natanti di qualunque tipo:

- 1) comunichino all'Autorità Marittima l'elenco dei mezzi all'uopo utilizzati e provvedano a contrassegnare ciascuno di tali mezzi - in modo ben visibile - mediante indicazione della propria ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- 2) al fine di consentire un'efficace vigilanza sulla correttezza dei comportamenti dell'utenza anche da terra, tengano apposito registro dei natanti a motore nel quale annoteranno di volta in volta gli estremi del noleggiatore e la durata del noleggio;
- 3) si assumano la responsabilità per l'incauto affidamento dei natanti ai minori di anni 16 se a motore o a vela con motore ausiliario ovvero ad anni 14 se a vela con superficie velica superiore a mq. 4.



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Roma:

19

Al

Divisione *Sex*
Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex* *N.º*

OGGETTO:

- 3 -

4) vigilino costantemente sul rispetto della zona, antistante il proprio stabilimento, riservata alla balneazione, invitando il conduttore del natante che si trovasse all'interno della zona stessa, - fatta eccezione per quelli comunemente denominati iole, pattini, sandolini e mosconi, nonchè per gli altri natanti con esclusiva propulsione a remi - ad allontanarsene prontamente.

CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO

L'attraversamento da parte dei natanti della zona riservata alla balneazione per allontanamento dalla spiaggia o per l'atterraggio dovrà avvenire solo entro appositi corridoi opportunamente delimitati e vietati ai bagnanti come da direttive formulate con la circolare sopra specificata ed alle seguenti condizioni.

Le unità a vela, ivi compresi i windsurf, dovranno attraversare alla minima velocità, quando le condizioni meteorologiche lo consentono, a remi fino all'estremità del corridoio negli altri casi. Dette unità non dovranno in alcun caso superare i limiti laterali del corridoio.

Le unità a motore, ivi compresi gli acquascooter, dovranno attraversare il corridoio a lento moto e comunque la velocità non dovrà essere superiore a tre nodi. Nella fase di allontanamento e di atterraggio degli acquascooter, al fine di evitare che le emissioni di scarico, nonchè quelle acustiche, abbiano a recare danno o fastidio ai bagnanti e agli altri fruitori delle spiagge, la velocità dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.

L'obbligo di osservanza dei predetti limiti non sussiste negli specchi acquei assentiti in concessioni o autorizzazioni espressamente rilasciate per il diportismo o sport nautico motoristico a condizione però che nei medesimi ambiti non sia consentito alcun uso promiscuo per finalità di carattere balneare. In tale ipotesi, nello specchio acqueo antistante dovrà provvedersi alla collocazione di appositi segnali di divieto di balneazione.

Anche in tal caso comunque la partenza e l'atterraggio dei mezzi nautici dovrà avvenire a velocità moderata.



Roma,

19

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Al

Divisione *Sex*
Prot. N° *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. *Sex* *N°*

OGGETTO:

- 4 -

PIATTAFORME DI LANCIO

In via sperimentale, ove possibile, per l'esercizio degli sport motonautici, si suggerisce l'opportunità che codeste Autorità Marittime, d'intesa anche con i locali Circoli Nautici o Associazioni Sportive, favoriscano l'apprestamento di piattaforme di lancio, di facile rimozione, da installare ad una distanza comunque non inferiore a 500 mt. dalla costa ed in zone ritenute idonee allo scopo, dalle quali i mezzi nautici possano effettuare liberamente partenze ed atterraggi.

Tali piattaforme, da disciplinare in regime concessorio, avrebbero il vantaggio di separare più efficacemente l'esercizio delle attività nautiche e sportive dalle altre attività turistico ricreative svolgentesi sugli arenili e sulle acque adiacenti nel corso della stagione balneare.

SPIAGGE LIBERE

Le direttive che precedono si applicano anche nel caso di rilascio di autorizzazioni temporanee a noleggiatori di mezzi nautici durante la stagione balneare nei tratti di spiaggia lasciati liberi al pubblico uso.

In tali zone gli esercenti non possono lasciare i natanti comunque denominati sul bagnasciuga onde evitare intralcio alla libera circolazione delle persone.

CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra, considerato l'interesse che stanno suscitando nei giovani taluni mezzi acquatici, si ritiene opportuno che codesti Comandi sensibilizzino sul problema dell'uso di tali mezzi (particolarmente gli acquascooter) tutti i concessionari di aree demaniali, i quali in ultima analisi costituiscono un capillare veicolo di informazione lungo le coste della penisola, per il corretto impiego dei mezzi nel rispetto della normativa in vigore a salvaguardia della pubblica incolumità.

I Comandi in indirizzo, prima dell'inizio della stagione balneare, sono pregati di inviare a questo Ministero copia delle disposizioni al riguardo emanate nell'ambito della zona di rispettiva giurisdizione per l'ordinato e regolare



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Roma,

19

All

Divisione _____ *Sex* _____
Prot. N° _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Sex* _____ *N°* _____

OGGETTO: _____ - 5 - _____

svolgimento delle attività balneari nel corso della prossima stagione.

Con l'occasione, attesa la necessità di dare ogni più ampia diffusione all'emananda normativa in materia, alla cui osservanza sono indistintamente tenuti tutti gli utenti delle strutture turistico-balneari, senza distinzione di nazionalità, si ravvisa l'opportunità che codesti Comandi predispongano, d'intesa con le locali Associazioni turistiche o Aziende Autonome, che i dispositivi a tal fine emanati siano tradotti in almeno due lingue, privilegiando quelle ritenute più utili ai fini del turismo locale.

IL MINISTRO

Giuseppe